

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
**SEZIONE TERZA PENALE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LIBERATI Giovanni - Presidente -

Dott. GENTILI Andrea - rel. Consigliere -

Dott. SCARCELLA Alessio - Consigliere -

Dott. CORBO Antonio - Consigliere -

Dott. ZUNICA Fabio - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da:

C.F., nato a (OMISSIS);

CO.Vi., nata a (OMISSIS);

avverso la sentenza n. 75/2019 del Tribunale di Catanzaro del 21 gennaio 2019;

letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;

sentito il PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. CORASANITI Giuseppe, il quale ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi;

sentito, altresì, per i ricorrenti, l'avv. (OMISSIS), del foro di Roma, in sostituzione dell'avv. (OMISSIS), del foro di Catanzaro, che ha insistito per l'accoglimento dei ricorsi.

**Svolgimento del processo**

Il Tribunale di Catanzaro, con sentenza del 21 gennaio 2019, ha dichiarato la penale responsabilità di C.F. e di Co.Vi. in ordine al reato di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, perché, in concorso fra loro, trasportavano all'interno di un autocarro rifiuti costituiti da materiali ferrosi in assenza della prescritta autorizzazione.

Il predetto Tribunale ha, per l'effetto, condannato i due prevenuti alla pena di Euro 4.000,00 di ammenda, concesse ad entrambi le attenuanti generiche e la sospensione condizionale della pena, avendo, invece, rigettato la richiesta della applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p., rilevato che il possesso dell'autocarro ed il trasporto non autorizzato del materiale in questione deponevano nel senso

della non occasionalità della condotta, elemento questo ostativo alla applicazione della disposizione sopraindicata.

Hanno interposto impugnazione i due prevenuti, articolando tre motivi di ricorso.

Il primo di essi riguarda il vizio di motivazione, considerato che il Tribunale non ha assolutamente giustificato la attribuzione ai materiali trasportati della qualifica di rifiuto; di essi non ha, infatti, fornito alcuna descrizione nè in termini quantitativi nè in termini qualitativi.

Nel ricorso è stato, altresì, precisato che non vi è alcun elemento a carico della Co.Vi., che si trovava sul veicolo senza concorrere nel reato.

Con il secondo motivo di impugnazione è contestata la estraneità alla fattispecie dell'art. 131-bis c.p., atteso che gli elementi per la non occasionalità del trasporto non sono riscontrabili nè lo sono quelli atti ad escludere la particolare tenuità del fatto commesso.

Infine è contestata la mancata concessione del beneficio della non menzione della sentenza di condanna, sebbene questa fosse stata sollecitata.

### **Motivi della decisione**

Il ricorso è fondato e, pertanto, lo stesso deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere annullata, con rinvio.

Osserva, infatti, il Collegio la fondatezza già del primo motivo di impugnazione.

Infatti il Tribunale di Catanzaro ha attribuito, in assenza di qualsiasi motivazione, la qualifica di rifiuto agli oggetti che i due imputati stavano trasportando con l'autocarro di proprietà del C. al momento in cui questo fu fermato da agenti della Polizia stradale di Catanzaro, affermando, in termini assertivi e del tutto autoreferenziali, che sulla natura di tali oggetti, si tratta di materiale ferroso, non sussisteva dubbio alcuno.

Ciò posto, rileva il Collegio che, tenuto conto che la quantità e la qualità di tale materiale non risulta neppure essere stata descritta nel capo di imputazione contestato ai due prevenuti e che la qualifica di rifiuto ha un contenuto normativo ben specifico, posto che, secondo la previsione di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 183, comma 1, lett. a), deve intendersi per rifiuto "qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi", sarebbe stato onere del Tribunale, considerata anche la non puntuale indicazione contenuta nel capo di imputazione, fornire degli elementi descrittivi del "materiale ferroso" trasportato dai ricorrenti, tale da far ritenere, anche sulla base di una valutazione di mera accettabilità sociale, che il materiale in questione avesse le caratteristiche per essere considerato un rifiuto, posto che, evidentemente, tale qualifica non può essere inferita sulla sola base della assolutamente generica indicazione che si trattava di "materiale ferroso".

Viziata è, altresì, la motivazione della sentenza nella parte in cui il Tribunale di Catanzaro ha escluso la possibilità di ritenere la particolare tenuità del fatto sulla base della ritenuta non occasionalità del trasporto.

Infatti, deve rilevarsi che il reato contestato agli imputati è, come anche il Tribunale calabrese ha ritenuto, un reato istantaneo e non abituale, il quale si realizza anche in caso di una sola condotta incriminatrice (Corte di cassazione, Sezione III penale, 2 marzo 2015, n. 8979), laddove la stessa sia indice di una certa organizzazione nello svolgimento di tale attività, organizzazione che può essere desunta sulla base di taluni indici rivelatori quali la provenienza del rifiuto da una attività imprenditoriale esercitata da chi effettua o dispone l'abusiva gestione, la eterogeneità dei rifiuti gestiti, la loro quantità, le caratteristiche del rifiuto indicative di precedenti attività preliminari di prelievo, raggruppamento, cernita, deposito (Corte di cassazione, Sezione III penale, 25 luglio 20127, n. 36819).

Fare riferimento alla non occasionalità della condotta ai fini della esclusione della particolare tenuità del fatto, in una ipotesi in cui ai prevenuti è stata contestata un solo episodio di trasporto, appare, pertanto, manifestamente illogico posto che siffatta caratteristica, cioè la assoluta occasionalità del trasporto, o comporterebbe la assenza di rilevanza penale della condotta, che è cosa evidentemente diversa dalla particolare tenuità del fatto (al riguardo si veda: Corte di cassazione, Sezione VI penale, 9 febbraio 2016, n. 5254, ove è chiarito che il fatto privo di offensività è penalmente neutro, mentre l'art. 131-bis c.p. si applica alle ipotesi in cui la, pur presente, offensività è talmente esigua da ritenersi irrilevante ai fini della punibilità), ovvero sarebbe riferibile a condotte estranee al reato contestato, sicchè non sarebbe giustificata la loro valutazione ai fini della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p..

Infatti allorché il legislatore ha inteso escludere dal fuoco di tale disposizione il "comportamento abituale" ha, altresì, chiarito che, eccettuate le ipotesi relative ad individui già dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, evidentemente estranea alla presente fattispecie, deve intendersi per abituale il comportamento di chi abbia commesso più reati della stessa indole, sebbene ciascuno di particolare tenuità, ovvero abbia commesso reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, reiterate o abituali.

In tali ipotesi l'oggetto della previsione normativa deve intendersi riferito alle condotte di cui alla contestazione di volta in volta elevata nei confronti dell'imputato e non ad altre, eventualmente pregresse, condotte non ricadenti nell'ambito materiale del fatto contestato.

Nel caso di specie, invece, il Tribunale catanzarese ha ritenuto ostative alla qualificazione del fatto in termini di particolare tenuità condotte che, per essere estranee alla contestazione, non possono costituire elemento di valutazione al fine di cui sopra.

Fondato è, infine, anche il terzo motivo di impugnazione, posto che, pur avendo i ricorrenti, secondo quanto indicato nella stessa sentenza impugnata, formulato le proprie conclusioni subordinate chiedendo la concessione dei "benefici di legge", intendendosi logicamente per essi, secondo un inveterato stilum fori, la sospensione condizionale della pena e la sua non menzione, il Tribunale ha provveduto, peraltro in senso favorevole ai due condannati, solo sulla prima questione, nulla decidendo sulla seconda.

Evidente è, pertanto, l'omessa motivazione sulla relativa richiesta e, quindi, la illegittimità della sentenza sul punto.

All'accoglimento del ricorso segue l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio al Tribunale di Catanzaro che, in diversa composizione personale, riesaminerà la fondatezza o meno della imputazione contestata ai due ricorrenti.

**P.Q.M.**

Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Catanzaro.

Così deciso in Roma, il 7 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 20 settembre 2019